

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 413)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 12<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 15 gennaio 1969  
(V. Stampato n. 411)*

**d'iniziativa del deputato CAVALIERE**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 20 gennaio 1969*

—————  
Modificazioni agli articoli 50 e 52 della legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla disciplina della lavorazione e del commercio dei cereali, degli sfarinati e delle paste alimentari

### DISEGNO DI LEGGE

—————

Art. 1.

Le modalità per il rilascio dell'autorizzazione prevista nel primo comma dell'articolo 50 della legge 4 luglio 1967, n. 580, saranno determinate con decreto interministeriale dei Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato, per l'agricoltura e foreste e per la sanità, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 2.

Il termine fissato dall'articolo 52, ultimo comma, della legge 4 luglio 1967, n. 580, è prorogato al 30 giugno 1969.

## Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.